

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1617

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato SODA

Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione in materia di *referendum* propositivo collegato all'iniziativa legislativa popolare e di *referendum* abrogativo

Presentata il 20 settembre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La progressiva diminuzione della partecipazione popolare al voto referendario e la prospettazione continua di iniziative referendarie sulle più varie questioni, anche di carattere prevalentemente tecnico, unitamente all'esigenza di potenziare l'esercizio della iniziativa legislativa popolare, segnalano la necessità di una nuova regolamentazione costituzionale del *referendum* abrogativo e l'esigenza della introduzione del *referendum* propositivo.

Per un verso, quindi, si impongono limiti più rigorosi per l'esercizio del *referendum* abrogativo, tali da garantire che effettivamente le richieste siano fondate su un consenso popolare diffuso e che si eviti

un surrettizio uso «manipolativo», non sempre chiaro nelle intenzioni e nelle conseguenze, dell'istituto. A tale esigenza si ispira l'articolo 2 della presente proposta di legge costituzionale che eleva il numero degli elettori e dei consigli regionali, che possono fare richiesta di *referendum*, e che esclude dal *referendum* abrogativo le leggi necessarie al funzionamento degli organi costituzionali dello Stato e quelle a contenuto costituzionalmente vincolato.

D'altra parte, sarebbe tuttavia estremamente riduttivo intervenire in materia solo per introdurre limiti e per imporre restrizioni. L'uso «manipolativo» ha fatto emergere spinte di democrazia reale che

debbono essere recuperate in modo più razionale. Da qui la proposta, proveniente da più parti, sin dai tempi della Commissione Bozzi, di potenziare lo strumento dell'iniziativa legislativa popolare, oggi scarsamente usato in quanto non in grado di impegnare il Parlamento. Si prevede così, in caso di mancato dialogo del Parlamento con le istanze dei cittadini elettori, lo strumento del *referendum* propositivo, in precisi ambiti di intervento e comunque non in materia costituzionale (articolo 1 della proposta). Questo secondo strumento, concepito come « stimolo rafforzato » al Parlamento, più flessibile, in quanto elemento di negoziato con i rappresentanti eletti, è opzione preferenziale. Presenta, quindi, limiti minori per il suo azionamento, significativamente individuati nel due per cento degli elettori, ovvero in una quota vicina alla metà dei voti oggi necessari ad un movimento politico per accedere alla Camera dei deputati. È garantita così una presenza alternativa alle minoranze non più parlamentari dal sistema elettorale adottato. La compiuta definizione delle materie sottratte al *referendum* propositivo (modifiche costituzionali, tutela delle minoranze, materia tributaria, rapporti fra Stato-Chiesa e confessioni religiose) ed il vincolo di omogeneità del progetto proposto rappresen-

tano gli ulteriori limiti naturali dell'istituto. Il *referendum* propositivo, nella forma qui avanzata, è ammissibile solo quando le Camere non abbiano approvato, entro diciotto mesi dalla sua presentazione, un progetto di iniziativa popolare. Su richiesta di una quota sufficientemente significativa di elettori, pari al due per cento degli aventi diritto al voto nelle precedenti elezioni per la Camera dei deputati, le Camere deliberano di sottoporre a *referendum* i principi fondamentali contenuti nel progetto proposto. Oggetto del *referendum* è l'approvazione o il rigetto dei principi fondamentali della proposta di legge di iniziativa popolare. Il Parlamento procederà a tradurre in legge il progetto che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validi.

La disciplina proposta, quindi, rientra nella ricerca degli istituti di bilanciamento complessivo del nostro sistema costituzionale, diventata più urgente con l'introduzione del meccanismo elettorale maggioritario, che può consegnare la maggioranza dei seggi parlamentari ad una forza o ad una coalizione di forze politiche che sia minoranza nel Paese. Essa consente alle minoranze, soprattutto a quelle non rappresentate, di concorrere alla funzione legislativa quando siano, anche se solo su singoli problemi, maggioranza del Paese.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

(Iniziativa popolare e referendum propositivo).

1. L'articolo 71 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 71. — L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centomila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove le Camere non approvino il progetto di cui al secondo comma entro il termine di diciotto mesi o comunque lo approvino con modifiche che ne tocchino i principi fondamentali, una quota di elettori pari al due per cento degli aventi diritto al voto nelle precedenti elezioni per la Camera dei deputati può richiedere che le Camere deliberino, entro i successivi sei mesi dalla scadenza del medesimo termine, che i principi fondamentali contenuti in tale progetto siano sottoposti a *referendum* propositivo.

La proposta soggetta a *referendum* propositivo è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza assoluta degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Le Camere procedono, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del *referendum*, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare o dei progetti che recepiscono i principi fondamentali approvati con il *referendum* propositivo.

Non è ammesso il *referendum* propositivo su progetti che comportino modifiche della Costituzione o di leggi costituzionali, di leggi che garantiscano minoranze linguistiche o relative alle materie disciplinate negli articoli 7 e 8. Non è

altresì ammesso il *referendum* propositivo su progetti che contengano norme meramente abrogative o che si riferiscano a più oggetti fra loro non omogenei o che non prevedano la copertura finanziaria degli oneri previsti.

Non è comunque ammesso il *referendum* propositivo su progetti in materia tributaria o che comportino erogazioni finanziarie a vantaggio di determinate categorie di cittadini.

La legge determina le modalità di presentazione dei progetti di iniziativa popolare e le modalità di attuazione del *referendum* propositivo, la disciplina dei poteri del comitato promotore, sia nella discussione parlamentare del progetto che nell'eventuale procedura referendaria, compresa la fase di enucleazione dei principi da sottoporre a *referendum* propositivo, e l'accesso delle formazioni politiche e sociali interessate ai mezzi di informazione, pubblici e privati.

La legge determina altresì le modalità relative ai criteri di ammissione dei *referendum* propositivi, effettuata a cura dalla Corte costituzionale, su richiesta del comitato promotore, in data precedente alla raccolta delle adesioni ».

ART. 2.

(*Referendum abrogativo*).

1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 75. — È indetto *referendum* popolare abrogativo per deliberare l'abrogazione di una legge o di un atto avente valore di legge ovvero di articoli o di commi degli stessi quando lo richiedano un milione di elettori o dieci Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Non è ammesso altresì il *referendum* per le leggi necessarie al funzionamento degli organi costituzionali dello Stato e per quelle a contenuto costituzionalmente vincolato.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La proposta soggetta a *referendum* deve avere ad oggetto disposizioni normative omogenee. A tale fine la legge che determina le modalità di attuazione del *referendum* abrogativo stabilisce i criteri per la separazione delle richieste di *referendum*, determinandone i limiti e le condizioni.

La verifica dell'ammissibilità dei *referendum* abrogativi è effettuata dalla Corte costituzionale entro un mese dal deposito della proposta di *referendum* e prima che inizi la raccolta delle firme ».

Lire 500 = € 0,26



14PDL0009350